

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 33

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

DELIO REDI

per il reato di cui agli articoli 81, 110, 323 e 479 del codice penale
(abuso d'ufficio; falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia
(MARTELLI)

il 3 settembre 1992

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Roma, 3 settembre 1992

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to MARTELLI)

Al Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

Latina, 3 agosto 1992

Si chiede l'autorizzazione a procedere nei confronti del Senatore della Repubblica Redi Delio, nato a Latina il 16 ottobre 1939 ed ivi residente per i reati di cui agli articoli 110, 479, 323 del codice penale.

Ed invero, nel corso di indagini relative ad una cooperativa edilizia costituita a Latina emergevano ipotesi di reato nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di tale cooperativa ed altresì a carico del Presidente del CEP (Consorzio edilizio

pontino), consorzio al quale tale cooperativa risulta aderente.

Venivano richieste da questo ufficio al competente GIP misure cautelari coercitive nei confronti di Bellezza Mario (Presidente del CEP) e Panigutti Franco (sindaco della cooperativa) ed interdittive nei confronti di De Feo Ferdinando (sindaco della cooperativa).

Il GIP presso il Tribunale di Latina, in accoglimento delle richieste, emetteva le misure cautelari di cui sopra.

Il Tribunale di Latina, in sede di riesame, rigettava il ricorso proposto da Panigutti Franco (allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).

Nel corso di tali indagini risultava, inoltre, che per ottenere la localizzazione del terreno in zona diversa da quella prevista erano stati dal Bellezza prospettati fatti difformi dal vero (v. lettera CEP che risulta pervenuta in Comune in data 28 dicembre 1989 e relazione della consulenza tecnica sul punto: doc. n. 8 e n. 9).

Poichè tale richiesta era stata accolta dalla giunta comunale di Latina con delibera del 30 dicembre 1989, n. 3888, venivano acquisiti copia del brogliaccio delle decisioni di giunta del 30 dicembre 1989 ed il testo originale di tale delibera (doc. n. 10 e n. 11).

Emergeva chiaramente una difformità tra quanto deliberato dalla Giunta in data 30 dicembre 1989 e risultante dal brogliaccio al n. 10 e quanto, invece, risultante dal testo di tale delibera.

Ed infatti, mentre dal brogliaccio delle delibere risulta che la giunta aveva deciso di assegnare al CEP l'area nella zona richiesta, dal testo della delibera risulta, invece, che la giunta si era limitata a proporre al consiglio comunale di procedere all'assegnazione di tale area.

Interrogata quale persona informata sui fatti Caputi Alessandra, architetto addetto al competente ufficio comunale, questa ha dichiarato che nel gennaio 1990 aveva fatto presente al Sindaco che, in relazione al caso *de quo*, la giunta aveva adottato una delibera illegittima in quanto di competenza esclusiva del consiglio comunale e che il Sindaco le aveva allora chiesto di predisporre il testo di

una nuova proposta di delibera in forma corretta, cosa che essa aveva fatto in data 6 febbraio 1990 (doc. n. 12).

Il nuovo testo era, invece, divenuto il contenuto della delibera in esame a data 30 dicembre 1989, n. 3888, di talchè agli atti del Comune di Latina risulta che la tale delibera a data, come detto, 30 dicembre 1989 è stata predisposta dall'ufficio competente in data 6 febbraio 1990 (doc. n. 13).

La Caputi affermava, inoltre, che il suo nome scritto a penna sulla prima pagina di copia della delibera n. 3888 presente agli atti del suo ufficio, verosimilmente, poteva essere stato apposto dall'allora Sindaco, del quale riconosceva la sigla, e che voleva significare che tale delibera era di competenza del di lei ufficio, al quale andava trasmessa, una volta adottata, per gli ulteriori incumbenti (doc. n. 14 e deposiz. Caputi, doc. n. 15 e n. 16).

La necessità di cambiare il contenuto della delibera ferma restando la data della delibera stessa emerge ove si esamini il contenuto della lettera del CER di Roma dal quale chiaramente risulta che se il Comune di Latina non avesse messo a disposizione del CEP l'area da tale ente richiesta entro i primi giorni del mese di gennaio del 1990, si sarebbe perso il concesso finanziamento (doc. n. 17).

Poichè i fatti come accertati potrebbero configurare ipotesi di penale responsabilità a carico dei firmatari della delibera in esame in relazione ai reati di cui agli articoli 110, 323, 479 del codice penale e poichè essi risultano essere:

- 1) Redi Delio nella qualità di Sindaco, all'epoca dei fatti, del Comune di Latina;
- 2) Parisella Giuseppe nato a Sonnino il 28 aprile 1944, residente a Latina quale assessore anziano;
- 3) Catenacci Lucio nato a Lenola il 24 febbraio 1932, residente a Latina, quale segretario comunale,

SI CHIEDE

per tutto quanto sopra esposto che, ai sensi degli articoli 68 della Costituzione e 343 e seguenti del codice di procedura penale,

venga concessa l'autorizzazione a procedere nei confronti di Redi Delio, Senatore della Repubblica, in relazione alla seguente imputazione: del reato p. e p. dagli articoli 81, 110, 323, 479 del codice penale, per aver, quale Sindaco del Comune di Latina ed in concorso con Parisella Giuseppe quale assessore anziano e Catenacci Lucio quale segretario comunale, redatto una delibera con testo difforme da quanto statuito in data 30 dicembre 1989, abusando così del pubblico ufficio al fine di far conseguire a Bellezza Mario e per esso ai soci della cooperativa da esso rappresentata un ingiusto vantaggio patrimoniale.

Reati commessi in Latina nel gennaio-febbraio 1990.

Si fa presente che non è stata emessa informazione di garanzia per espressa richiesta del Senatore Redi (cfr. doc. n. 18) ed altresì che, a differenza del Parisella e del Catenacci, il Senatore Redi non si è avvalso della facoltà a lui concessa dalle norme di rito in merito alla possibilità di presentazione spontanea.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Fausto DE SANTIS)